

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Ordinanza del Sindaco

Ufficio

Registro del Servizio

N. 8 del 04-04-2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica nel territorio del Comune di Castiadas.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020, è stato dichiarato, sino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 9/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.7 del 23.03.2020 avente per oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la limitazione degli orari delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità*" recante disposizioni con efficacia **fino al 03 aprile 2020**;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.11 del 24.03.2020, recante "*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone*", ed in particolare l'art.4 che dispone "*Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020*";

Preso atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.11 del 24.03.2020 ha validità sino al 03.04.2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale “*per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*”; e il comma 2 dove si prevedono le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “ *Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale*”, a mente del quale al comma 1 “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale*” e al comma 2 prevede la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti che non siano in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti stabiliti dallo stesso D.L. n. 19/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020, ed in particolare l'art.1 comma 1 che dispone che “*l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020*”, e che le disposizioni del presente producono effetti dalla data del 04.04.2020 (art.1 comma 3);

Considerato che sono stati registrati alcuni casi di positività nel territorio del Sarrabus;

Considerata altresì la peculiarità del Comune di Castiadas, comune costiero, caratterizzato da un costante afflusso di soggetti provenienti da diverse zone della Sardegna e dai paesi limitrofi, soprattutto nel fine settimana, e la difficoltà di poter effettuare un controllo adeguato e stringente su tali afflussi per la vastità ed estensione del territorio;

Visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e preso atto dell'evolversi della situazione, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuto pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio di Castiadas, nelle more di nuove e più incisive disposizioni statali o regionali;

Considerato che:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castiadas, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e dei provvedimenti citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dal D.L. n. 19 del 25.03.2020;

- si ravvisa, vista la diffusione repentina dell'epidemia, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento la limitazione degli orari di apertura delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e delle attività ancora consentite, oltre che disporre comportamenti adeguati a fronteggiare l'emergenza da parte di esercizi commerciali e clienti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Richiamati:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - o.c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - o.c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che:

- il presente provvedimento, oggetto di comunicazione al Prefetto, è esecutivo dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line, viene pubblicato altresì sul sito internet del Comune di Castiadas, e trova applicazione fino al 13/04/2020, salvo la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Vista la LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 32, ai sensi del quale *“Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*...nonché ... *“Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”*;

Visti:

- La Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;
- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, per le parti ancora in vigore;

- Il D.L. 02 marzo 2020, n. 9;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM dell'8 marzo 2020;
- il DPCM del 9 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;
- l'Ordinanza Ministero Salute del 20 marzo 2020;
- L'Ordinanza Ministro Salute di concerto con Ministro Interno del 22.03.2020;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.03.2020;
- Il DPCM 22.03.2020;
- Il DPCM del 01.04.2020;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto,

ORDINA

Per i motivi contingibili e urgenti descritti in premessa, **con decorrenza immediata e fino al 13 aprile 2020:**

1. L'osservanza dell'**orario di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 18.30, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento, da parte delle seguenti attività consentite dal DPCM del 22.03.2020, prorogato sino al 13.04.2020 dal DPCM 01.04.2020, e rientranti nei seguenti codici ATECO:**

- 45.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI: 45.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli, 45.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli, 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli, 45.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, 45.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, 45.20.40 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, 45.20.9 Autolavaggio e altre attività di manutenzione, 45.20.91 Lavaggio auto, 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli;
- 47.11.1 Ipermercati, 47.11.10 Ipermercati, 47.11.2 Supermercati, 47.11.20 Supermercati, 47.11.3 Discount di alimentari, 47.11.30 Discount di alimentari, 47.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, 47.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, 47.11.50 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- 47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati; 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati, 47.21.0 Commercio al dettaglio di frutta e verdura, 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca, 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata;

- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati, 47.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne, 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne;
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati, 47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;
- 47.29.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari; 47.29.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca, 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;
- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati, 47.24.1 Commercio al dettaglio di pane, 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane, 47.24.2 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria, 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria;
- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati, 47.25.0 Commercio al dettaglio di bevande, 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande;
- 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione;
- 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati, 47.52.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, 47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, 47.52.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, 47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, 47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

2. L'osservanza dell'**orario di apertura** al pubblico **dalle ore 7.00 alle ore 18.30, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento, da parte delle Edicole e i Tabaccai;**

3. **La chiusura** delle suddette attività, **nelle giornate della domenica e festive, ad eccezione delle Edicole e Tabaccai** che dovranno osservare in tali giornate l'orario di apertura al pubblico **dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio On-line del Sito istituzionale del Comune di Castiadas, salvo nuovo provvedimento;**

4. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico, relativi a tutte le attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità, per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;

5. Ai gestori delle attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità l'osservanza delle misure di accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone;

6. Che il personale che lavora all'interno di tutte le attività economiche, tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i dispositivi siano sempre correttamente indossati;

7. Che tutti i clienti delle attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine, o strumenti/accessori analoghi che permettano la copertura di naso-bocca, e di guanti correttamente indossati.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

L'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

La pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e diffusione tramite i mezzi di comunicazione e di stampa;

La trasmissione per gli adempimenti di competenza:

- o alla Prefettura – UTG di Cagliari;
- o alla Questura di Cagliari;
- o alla Regione della Sardegna – Assessorato Regionale della Sanità;
- o alla Protezione Civile Regionale;
- o all'ATS Sardegna;
- o alla Provincia del Sud Sardegna;
- o al Comando di Polizia Municipale del Comune di Castiadas;
- o al Comando Compagnia Carabinieri di San Vito;
- o al Comando dei Carabinieri di Castiadas;
- o alla Guardia di Finanza Comando Tenenza di Muravera;
- o al Comando del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Castiadas;
- o al Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cagliari;

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25.03.2020, n. 19 e del DPCM 01.04.2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 ad €. 3.000,00.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale di Castiadas e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza del presente provvedimento.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Castiadas.

Le presenti disposizioni sono adottate per ragioni ed esigenze di sanità pubblica e di igiene, con conseguente applicazione di tutte le norme, anche penali, poste a presidio delle predette esigenze.

Le disposizioni della presente ordinanza perdono efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni regionali o statali similari o più restrittive.

Castiadas, 04-04-2020

Sindaco
F.to Murgioni Geom. Eugenio